

Prot. n. 01061/2022

*Visto* il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2022, presentato, in data 10 ottobre 2022, dal sig. Alessandro Acciai contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nei confronti del sig. Enzo Sima per l'annullamento e/o la riforma, previa eventuale abbreviazione dei termini e decreto cautelare monocratico, della decisione della Corte di Appello Federale della FISI n. 11 del 4 ottobre 2022, comunicata in data 5 ottobre 2022, con la quale è stato rigettato il reclamo, promosso dal suddetto ricorrente, per la declaratoria di incandidabilità ed ineleggibilità del sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Nazionale Federale della FISI, ammesso in rappresentanza degli affiliati alle elezioni che si terranno in data 15 ottobre 2022, nonché per l'annullamento *in parte qua* dell'Elenco delle Candidature alle Cariche Federali, pubblicato dalla FISI sul proprio sito internet in data 14 settembre 2022, nella parte in cui è stato inserito tra i Consiglieri ammessi, in rappresentanza degli affiliati, il nominativo del sig. Enzo Sima, nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. 3918 del 12 agosto 2022, con la quale il Presidente della FISI ha convocato l'Assemblea Ordinaria Elettiva per la costituzione degli Organi dell'Assemblea per la data del 15 ottobre 2022, richiamando, tra le altre, normativa contrastante con le fonti primarie, con richiesta di annullamento e/o disapplicazione dell'art. 48, comma 4, dello Statuto FISI, nella parte in cui ha apposto l'aggettivo "quadriennale" successivamente al periodo relativo al limite massimo di tre mandati, e dell'art. 46, comma 4, del ROF FISI, nella parte in cui ha apposto gli aggettivi "interi" e "quadriennali" nel limite massimo di tre mandati;

*vista* l'istanza cautelare ivi contenuta, con la quale si invoca la sospensione delle operazioni elettorali laddove non fosse possibile fissare una data di udienza precedente a quella delle consultazioni elettorali;

*visto* il proprio provvedimento, assunto in data 11 ottobre 2022 (prot. n. 01047/2022), con il quale il suddetto ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite per la trattazione della istanza cautelare e del merito;

*visto* il proprio provvedimento, assunto in data 11 ottobre 2022 (prot. n. 01049/2022), con il quale, rilevata d'ufficio l'esistenza di motivi di urgenza; valutata la necessità di fissare la camera di consiglio per la decisione collegiale sulle istanze cautelari contenute nei ricorsi di cui in epigrafe; considerata la possibilità di tenere una udienza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, in data 13 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:00; ritenuta la sussistenza degli elementi per disporre d'ufficio, ex art. 60, comma 5, CGS, l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 60, comma 1, CGS; è stata fissata l'udienza di discussione, limitatamente alla trattazione della richiesta di emissione di provvedimento cautelare, in data 13 ottobre 2022, a partire dalle ore 9.00, disponendo d'ufficio, ex art. 60, comma 5, CGS, l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 60, comma 1, CGS e, per l'effetto, ha assegnato il termine del 12 ottobre 2022, ore 20.00, per il deposito di eventuali memorie, ex art. 60, comma 1, CGS;

*rilevato* che la parte ha espressamente rinunciato alla discussione del ricorso con riferimento alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare;

*considerato* che, allo stato, le elezioni sono, com'è noto, già programmate per il 15 ottobre prossimo e che risultano, quindi, svolti gli adempimenti preliminari e propedeutici all'ordinato svolgimento delle stesse;

*considerato* che è prevalente l'interesse allo svolgimento della competizione elettorale per la quale sono stati già sostenuti i correlativi esborsi sia dalla Federazione Italiana Sport Invernali – FIS, sia da tutti i partecipanti all'assemblea elettorale;

*considerato* che le complesse questioni sottoposte al vaglio del Collegio potranno essere approfondite nella più opportuna sede di trattazione del ricorso per il merito;

*considerato* che l'udienza di discussione del ricorso sarà fissata in tempi ragionevolmente contenuti;

### **PQM**

Impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, rigetta l'istanza cautelare formulata dal ricorrente.

Si riserva di indicare la data dell'udienza di discussione.

Dispone che il presente decreto sia comunicato dalla Segreteria con urgenza alle parti, ancorché non costituite.

Roma, 13 ottobre 2022

IL PRESIDENTE E RELATORE  
F.to Gabriella Palmieri